

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2014, n. 544

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31/01/2014 - Contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista. Indicazioni operative.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 16361 del 31/01/2014 ha fornito chiarimenti sulla questione del contratto di "affitto di poltrona" e di "cabina" per le attività di acconciatore ed estetista, a seguito di numerosi quesiti pervenuti sulla questione, nonché per le sollecitazioni di categoria e degli stessi operatori del settore.

Con la denominazione di "affitto di poltrona" e/o di affitto di cabina si vuol fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in gestione ad altro professionista abilitato una postazione/cabina, dietro pagamento di un determinato.

Pur in assenza di una norma che esplicitamente consenta l'esercizio di impresa in tale forma, tuttavia è possibile rinvenire i fondamenti normativi nella specifica disciplina che regola le due attività in questione e nello specifico la L. 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e L. 4 gennaio 1990, n. 1 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1990): Disciplina dell'attività di estetista e, nello specifico:

- art. 2, comma 6 della L. n. 174/2005 che dispone *"per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista;*
- art. 9, comma 1, della legge n°1/1990 *"L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8*

agosto 1985, n.443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività".

Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non devono prescindere dal rispetto dalle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia contrattuale, giurisdizionale, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Le istanze finalizzate all'avvio di attività in affitto devono essere lette alla luce dei principi introdotti dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27 e secondo *"le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate ... alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica è libera..... ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente....."*;

La fattispecie dell'affitto da una parte consente l'ottimizzazione con conseguente riduzione dei costi fissi per i titolari dei saloni di acconciatura e dei centri estetici e, dall'altra la regolarizzazione delle prestazioni di quei soggetti che non avendo la disponibilità di gestire una regolare azienda, spesso svolgono l'attività in maniera completamente "sommersa". Costituisce, quindi, una possibile risposta al drammatico e dilagante fenomeno dell'abusivismo nel settore, con notevoli prospettive di recupero di risorse pubbliche, nonché di ripristino delle necessarie condizioni di legalità.

Al fine di un'adeguata ed uniforme applicazione della norma, in questione, si rende indispensabile fornire utili indicazioni operative per la disciplina di dettaglio dei contratti in argomento.

In data 18 febbraio u.s. le suddette disposizioni sono state portate all'attenzione delle associazioni di categorie in materia di artigiani che hanno approvato l'impostazione generale del documento.

Si propone, pertanto di approvare le note di indicazioni operative regionali, allegata alla presente deliberazione, con riferimento alla circolare ministeriale n. 16361 del 31/01/2014 dandone diffusione attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Copertura Finanziaria di cui L.R. N. 28/2001 successive modifiche integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le indicazioni operative regionali, allegare alla presente determinazione quale parte integrante concernente il contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" di cui alla circolare ministeriale n. 16361 del 31/01/2014;
- di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori si provvederà all'approvazione di una nuova modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata inizio attività (SCIA) in conformità al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per una efficace e rapida diffusione;

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato alla deliberazione n.

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31/01/2014 – Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista.

Indicazioni operative

Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 gennaio u.s. ha emanato la circolare n.0016361 avente per oggetto: “Contratto di affitto di poltrona e di affitto cabina per le attività di acconciatore ed estetista”.

Tale circolare fornisce importanti delucidazioni in merito ad una problematica più volte sollecitata dalle associazioni di categorie circa l’applicazione sul territorio nazionale dell’affitto di poltrona/cabina, agevolando l’utilizzo di questa opzione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il documento in questione sostiene che *“In base alla normativa nazionale l’ipotesi di “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo”.*

Nell’ambito dell’attività professionale di acconciatore/estetista per le imprese già esistenti ed operative, quindi, registrate presso la Camera di Commercio al Registro Imprese e/o all’Albo Artigiani ed in possesso della partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l’esercizio dell’attività nello stesso locale: “Affitto di poltrona/cabina”.

La forma contrattuale applicabile a questa fattispecie è la “gestione e godimento della cosa produttiva”, così come prevista dall’art. 1615 del Codice Civile. Si tratta, cioè, di un contratto di affitto tra il concedente (titolare del salone/centro) e l’affittuario (imprenditore in possesso dell’abilitazione professionale) che prevede la cessione in uso di una postazione di lavoro già esistente, affinché quest’ultimo possa esercitare autonomamente la propria attività.

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/cabina in affitto;
- eventuale uso di prodotti e attrezzature;
- Rapporto economico tra le parti.

Al fine di evitare un uso improprio del rapporto in oggetto, chiarendo, quindi, che non si prefigura un rapporto di lavoro dipendente l’attività di entrambi i soggetti è esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali. Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali, gli elementi che connotano la fattispecie in termini di affitto riguardano:

- la gestione della clientela
- i rapporti professionali intercorrenti tra i due imprenditori.

In merito al primo punto ogni imprenditore interviene esclusivamente sulla propria clientela, *intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale*. I due soggetti non procedono allo scambio di prestazioni in momenti particolari, quali ad esempio quelli in cui nel salone/centro sono presenti più clienti di un imprenditore e nessuno dell’altro.

Tanto occorre ad escludere che si configuri una mera prestazione di lavoro o manodopera resa in favore di altro soggetto che viceversa acquisirebbe, secondo i casi, la veste di committente o, anche, di datore di lavoro, con inevitabili conseguenze sul piano del trattamento fiscale e contributivo. I due soggetti possono ricorrere allo scambio di clientela in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) ma in tali casi il soggetto che effettua la prestazione è il medesimo che rilascia ricevuta fiscale e incassa il compenso del cliente.

Sotto il profilo dei rapporti tra i due imprenditori essi agiscono in qualità di imprenditori distinti senza che nessuno dei due impartisca ordini all'altro ovvero gli fornisca indicazioni su come effettuare le prestazioni né tantomeno eserciti controlli sull'operato dell'altro. I ricavi dell'attività sono esclusivamente riconducibili ai servizi resi alla propria clientela mentre sono escluse prestazioni d'opera rese in favore dell'altro imprenditore.

Detta nuova modalità contrattuale è stato oggetto, anche, di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate che con proprio parere 2013/76880 del 21 giugno 2013 ha qualificato l'affitto di poltrona ovvero di cabina quale locazione di bene strumentale d'impresa.

Più precisamente, secondo l'Agenzia delle Entrate la fattispecie "appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale. Infatti, la "disponibilità di beni mobili (tra i quali figurano la poltrona, le attrezzature per i servizi richiesti) si pone in chiave accessoria e complementare rispetto alla messa a disposizione dell'immobile" Come conseguenza diretta di quanto sopra, il corrispettivo ricevuto dal salone (cessionario) sarà soggetto ad IVA ad aliquota ordinaria del 21% ed il relativo contratto di locazione sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1996.

L'attività di acconciatore/estetista in affitto è esercitabile da soggetti abilitati professionalmente ai sensi delle vigenti discipline di settore e nel rispetto di ogni ulteriore requisito strutturale ed igienico-sanitario previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamentari vigenti. In particolare:

- presso ciascun imprenditore/soggetto (concedente e affittuario) debbono sussistere i requisiti di abilitazione professionale previsti dalle relative leggi: - L.n° 174/2005 Acconciatori, L. n° 1/90 Estetisti;
- per ciascuna attività debbono essere rispettati i requisiti tecnico-strutturali ed igienico-sanitari necessari per l'esercizio della singola attività;
- è necessario la sussistenza di apposito contratto scritto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, le responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica;
- ai sensi degli artt.15 e 16 del D.Lgs 6 agosto 2012, n.147 le attività di acconciatore e di estetista anche in forma di affitto sono soggette alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali;
- ai sensi di legge la SCIA avvia l'attività mediante l'affitto della poltrona/cabina con efficacia immediata;
- ogni variazione (cessazione, nuovi affittuari) è oggetto di singola SCIA;
- i titolari delle attività – affitto poltrona/cabina dovranno avere un'autonoma posizione presso la competente CCIAA (Registro Imprese/Albo Artigiani);
- è fatto obbligo per l'affittuario di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio dell'interno di quelli stabiliti dal concessionario con la possibilità di esporre un proprio cartello personalizzato;
- è fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

Il presente allegato è composto da nr. 2 pagine

Il Dirigente del Servizio Piero Trabace

